## 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori

## Note

- 1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
- 2. Ai sensi di questo capitolo, per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili segnano il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.
- 3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, sono assegnati alle voci da 8702 a 8704 e non alla voce 8706
- 4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per bambini. Gli altri velocipedi per bambini rientrano nella voce 9503.

## Nota di sottovoci

- 1. La voce 8708.22 comprende:
  - a) i parabrezza, i lunotti posteriori e altri vetri, incorniciati;
  - b) i parabrezza, i lunotti posteriori e altri vetri, anche incorniciati, con incorporati dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici,
    purché siano destinati esclusivamente o principalmente agli autoveicoli delle voci 8701 a 8705.

## Nota svizzera

1. Come peso unitario delle merci delle voci da 8702 a 8704 e 8706 si considera quello degli autoveicoli o dei telai in pronto assetto di marcia. I veicoli di questo genere privi di qualche parte necessaria al loro funzionamento, rientrano nella voce che sarebbe loro applicabile se tale parte non mancasse.

1 (stato: 1.1.2022)